

e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

CIBO, RELIGIONE E DIRITTO

NUTRIMENTO PER IL CORPO E PER L'ANIMA

a cura di Antonio G.Chizzoniti

nuovi itinerari



e-Reprint
NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

NUOVI ITINERARI

1. MICHELE MADONNA, *Profili Storici del Diritto di Libertà Religiosa nell'Italia Post – Unitaria* (2012)
2. NICOLA FIORITA, *Scuola pubblica e religione* (2012)
3. LAURA DE GREGORIO, *Conferenza episcopale italiana. Potere normativo e ruolo pastorale* (2012)
4. FABIANO DI PRIMA, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi. Istanze confessionali, conflitti e soluzioni giurisprudenziali* (2013)
5. STELLA COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito* (2013)
6. ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Religione e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza* (2014)
7. MICHELE MADONNA, *La città di Roma nel Concordato del 1929 e nell'Accordo del 1984. Dal "carattere sacro" al "particolare significato". Un itinerario storico-giuridico* (2014)
8. ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima* (2015)

Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima, Antonio G. Chizzoniti (a cura di)
© Ottobre, 2015

in copertina particolare dell'affresco dell'Ultima cena (1446) di Giovanni di Francia (Metz 1420 - Conegliano 1467), Chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave (TV),
per la foto si ringrazia Vincenzo Chizzoniti

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza

Vietata la distribuzione e la copia anche parziale dell'opera i cui diritti sono riservati all'autore e all'editore

e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

Comitato Scientifico: Manlio Miele, Daniela Milani, Miguel Rodriguez Blanco, Carmela Ventrella

Redazione: Isabella Bolgiani, Laura De Gregorio, Anna Gianfreda

Collegio degli arbitri revisori: Romeo Astorri, Andrea Bettetini, Geraldina Boni, Salvatore Bordonali, Adoración Castro Jover, Nicola Colaianni, Rosaria Maria Domianello, Giorgio Feliciani, Antonio Fuccillo, Ombretta Fumagalli Carulli, Angelo Licastro, Antonino Mantineo, Francesco Margiotta Broglio, Roberto Mazzola, Cesare Mirabelli, Giovanni Battista Varnier, José María Vázquez García-Peñuela, Marco Ventura

e-reprint.libellulaedizioni.com

email: ereprint@gmail.com

Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 9788867353040

isbn (versione ebook): 9788867353057

e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

CIBO, RELIGIONE E DIRITTO
NUTRIMENTO PER IL CORPO E PER L'ANIMA

a cura di

Antonio G. Chizzoniti

INDICE

<i>Premessa del curatore</i>	p. 7
------------------------------	------

Preludi per una indagine

LUCIANO MANICARDI, <i>Per una teologia alimentare</i>	p. 11
ANTONIO FUCCILLO, <i>Saziare le anime nutrendo il pianeta? Cibo, religioni, mercati</i>	p. 27
ANTONIO G. CHIZZONITI, <i>Cibo, religione e diritto</i>	p. 49

Parte Prima

Le regole alimentari delle religioni

LAURA DE GREGORIO, <i>Le regole alimentari nel diritto canonico</i>	p. 81
LORENZO ASCANIO, <i>Le regole alimentari nel diritto musulmano</i>	p. 101
STEFANIA DAZZETTI, <i>Le regole alimentari nella tradizione ebraica</i>	p. 123
MARIA ROSARIA PICCINNI, <i>Prescrizioni alimentari e digiuni nella tradizione e nel diritto delle Chiese Ortodosse</i>	p. 147
TIZIANO RIMOLDI, <i>Cibo e spiritualità. La Chiesa avventista e la “Riforma della salute”</i>	p. 167
ALBERTO PELISSERO, <i>Le regole alimentari nella tradizione induista</i>	p. 185
MASSIMO SALANI, <i>Le regole alimentari nella tradizione buddhista</i>	p. 203

Parte Seconda

La tutela della libertà religiosa alimentare in Italia

ANTONIO G. CHIZZONITI, <i>La tutela della libertà religiosa alimentare in Italia</i>	p. 233
MIRIAM ABU SALEM, <i>La libertà religiosa alimentare nelle strutture carcerarie</i>	p. 255
NICOLA FIORITA, <i>La libertà religiosa alimentare nelle scuole</i>	p. 295
MICHELE MADONNA, <i>La libertà religiosa alimentare nelle strutture ospedaliere</i>	p. 313

FERNANDO LEONINI, <i>Segni, marchi collettivi e certificazioni alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa</i>	p. 335
DANIELA MILANI, <i>Le scelte alimentari nelle società multireligiose: una prospettiva di libertà</i>	p. 349

Parte Terza

La tutela della libertà religiosa alimentare: esperienze europee a confronto

ANNA GIANFREDA, <i>Alimentazione e religione nel Regno Unito: ambiti normativi e questioni aperte</i>	p. 363
STELLA COGLIEVINA, <i>La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna</i>	p. 401
MÉLANIE LOPEZ, <i>La tutela delle diversità alimentari religiose in Francia: il caso particolare degli ospedali</i>	p. 437
ANNA GIANFREDA, <i>La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	p. 453
ROSSELLA BOTTONI, <i>La disciplina giuridica della macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri</i>	p. 479
Gli autori	p. 517

LAURA DE GREGORIO
Le regole alimentari nel diritto canonico

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 2.1 Mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio. 2.2 Digiuno e astinenza: la normativa “conciliare”. 2.3 Diritto universale e diritto particolare. 3. Non di solo pane vive l’uomo. 3.1 Il digiuno eucaristico. 3.2 La validità della materia eucaristica e l’uso delle ostie non “gluten free”.

1. Introduzione

“Il cibo donato”; “Dio ci invita alla sua tavola”; “Siamo quel che mangiamo?”; “Il Dio che ci nutre”; “Il pane del cammino”; “Terra e Cibo”¹. Sono questi solo alcuni dei titoli di volumi apparsi in questi ultimi mesi nelle librerie. I primi editi nella collana “Pane nostro. Pagine da gustare”, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano e la Caritas Ambrosiana. Il secondo pubblicato a cura del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Complici da un lato il tema di *Expo 2015 – Nutrire il pianeta. Energia per la vita*, dall’altro la recente enciclica *Laudato si*², questi testi esprimono la sensibilità specifica verso la questione alimentare declinata nella prospettiva cristiana. Non una novità certamente. Piuttosto una ri-scoperta di una dimensione fondamentale dell’esperienza cristiana e cattolica nella quale il cibo dice non solo del legame “fra gli uomini” (non a caso le due prime opere di misericordia corporale sono proprio il dar da mangiare agli affamati e il dar da bere agli assetati), ma anche e, in primis, della relazione dell’uomo con Dio.

Queste considerazioni permettono di introdurre due rilievi. Il primo concerne in generale il rapporto, quasi potrebbe dirsi il connubio, tra alimentazione e religione, cibo e sacralità, prescrizioni alimentari e precetti religiosi. L’esistenza di “norme alimentari” nei testi sacri, l’attenzione a cosa, come,

¹ Più precisamente, F. CARDINI, *Il cibo donato. La carità, una storia cristiana*, EMI, Bologna, 2015; L. BRESSAN, *Dio ci invita alla sua tavola. Idee e domade di fede intorno a Expo 2015*, EMI, Bologna, 2015; G. RAVASI, *Siamo quel che mangiamo? Un lessico del cibo tra Scrittura e cultura*, EMI, Bologna, 2015; J.M. BERGOGLIO, *Il Dio che ci nutre. L’Eucarestia, energia per il presente*, EMI, Bologna, 2015; C.M. MARTINI, *Il pane del cammino. Riflessioni sull’eucarestia e la carità*, EMI, Bologna, 2015; PONTIFICIO CONSIGLIO GIUSTIZIA E PACE, *Terra e Cibo*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2015.

² FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si sulla cura della casa comune*, Roma, 24 maggio 2015, in <http://www.vatican.va>.

quando, dove e con chi si mangia costituiscono, in effetti, una costante dei diversi sistemi religiosi³. Non c'è cultura che non abbia elaborato riti, simboli, racconti, calendari e regole al riguardo. E non c'è religione che non abbia assunto questa operazione dentro i propri dispositivi e le proprie regole di vita e di comportamento⁴. E se un'importante corrente di pensiero ritiene che la chiave per comprendere queste disposizioni nient'altro sia che la combinazione pressione demografica-intensificazione della produzione-esaurimento delle risorse, data "l'inequivocabile priorità causale dei costi e dei benefici materiali rispetto alle credenze spirituali"⁵, rimane il fatto che le scelte e il significato dei cibi, la loro preparazione e il consumo secondo rituali specifici, la preghiera che accompagna il pasto, l'individuazione di tempi e di luoghi sacri connessi all'alimentazione rappresentano un denominatore comune a tutte le religioni.

Un secondo rilievo riguarda invece il legame alimentazione e comunità, cibo e identità, non solo culturale ed etnica, ma anche e, necessariamente, religiosa. Il nutrire e l'essere nutriti è "un archetipo in grado di strutturare l'identità profonda della persona umana"⁶ e quindi del gruppo cui essa appartiene. Mangiare non è mera conseguenza di fenomeni biologici o ecologici, ma, tra gli altri, elemento costitutivo dell'organizzazione sociale⁷. È una variabile che concorre a definire i valori di una cultura⁸ inserendosi nel cuore stesso del processo della sua costruzione. Segni "distintivi", insomma, anche cibo e prescrizioni alimentari esprimono appartenenza/estraneità alla comunità. Naturalmente, anche alla comunità dei credenti, al "gruppo reli-

³ Cfr. O. MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo e cibo come religione*, Franco Angeli, Milano, 2004; M. SALANI, *A tavola con le religioni*, Dehoniane, Bologna, 2007.

⁴ Cfr. L. BRESSAN, *Dio ci invita alla sua tavola*, cit.

⁵ M. HARRIS, *Cannibali e re. Le origini delle culture*, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 153 ("le religioni sono generalmente mutate per conformarsi alle esigenze di riduzione dei costi e massimizzazione dei benefici nella lotta per impedire la caduta dei livelli di vita, viceversa, casi in cui i sistemi di produzione si sono trasformati per conformarsi alle esigenze di mutati sistemi religiosi, indipendentemente da considerazioni di costi e benefici, non esistono o sono estremamente rari", p. 153). Negli stessi termini anche M. HARRIS, *Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari*, Einaudi, Torino, 1992. *Contra* F. J. SIMOONS, *Non mangerai di questa carne*, Elèuthera, Milano, 1991.

⁶ L. BRESSAN, *Dio ci invita alla sua tavola*, cit., p. 13.

⁷ Cfr. M. JONES, *Il pranzo della festa. Una storia dell'alimentazione in undici banchetti*, Milano, Garzanti, 2009; J-P. POULAIN, *Alimentazione, cultura e società*, Il Mulino, Bologna, 2008.

⁸ Cfr. M. MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Bari, Laterza, 2008; ID., *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Laterza, Bari, 2008.

gioso” con le sue speciali dinamiche, rivelando il vissuto del fedele, indicando il limite fra chi è fuori e chi è dentro, fra chi partecipa e chi è escluso⁹.

Partendo da questi brevi pensieri e limitando il campo di osservazione alla prospettiva cristiano-cattolica, si propone nelle note che seguono una riflessione sulla normativa alimentare vigente, sul suo contenuto, sulla sua specificità, utilizzando come guida i titoli che la Santa Sede, non a caso, ha scelto per il proprio padiglione in Expo 2015: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” e “Non di solo pane vive l’uomo”.

2. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

2.1 Mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio

Mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio. In queste sintetiche affermazioni può dirsi espresso il fulcro della normativa alimentare cristiana. Da un lato nessuna classificazione fra cibi o bevande proibite e cibi o bevande permesse, nessuna distinzione fra persone pure e impure, fedeli e infedeli, ma una libertà alimentare che si presenta come carattere religioso peculiare, come importante novità, oltre che significativa eccezione, nel quadro delle disposizioni alimentari delle religioni¹⁰. Dall’altro la consapevolezza, comune peraltro a tutte le religioni, che il cibo non è solo frutto dell’attività dell’uomo, ma dono di Dio a quest’ultimo, segno della sua azione e partecipazione nella vicenda umana, del suo agire per l’uomo e con l’uomo¹¹.

Più specificamente, il *Mangiare tutto* si traduce nell’assenza di divieti che colpiscono cibi specifici¹² e nella speciale considerazione per alcuni fra essi¹³ quali il pane, il vino, l’olio¹⁴: “Il vino che allietta il cuore dell’uomo,

⁹ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.

¹⁰ *Ibidem*. Si veda inoltre l’ampia bibliografia ivi richiamata. Dello stesso autore anche *Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici* in O. MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo*, cit., pp. 17-45; ID., *Invitati al banchetto di Dio* in E. PELLECCIA (a cura di), *Cibo e conflitti*, Plus-Cnr, Pisa-Roma, 2010, p. 351-370.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr. M. SALANI *A tavola*, cit. Dello stesso autore anche *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; ID., *Invitati al banchetto*, cit. Per un approccio critico sul rapporto Chiesa cattolica vegetarianesimo si veda M. FANCIOTTI, *La Chiesa e gli Animali. La dottrina cattolica nel rapporto uomo-animale*, Perdisa, Bologna, 2007.

¹³ Si veda G. RAVASI, *Siamo quel che mangiamo?*, cit., in particolare il capitolo terzo “Piccolo lessico biblico del cibo”, pp. 47-59.

¹⁴ Cfr. G. RAVASI, *Siamo quel che mangiamo?*, cit., in particolare pp. 11-15 e 47-59; M. MONTANARI, *La fame e l’abbondanza*, cit.; M. SALANI, *A tavola*, cit.; ID., *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; ID., *Invitati al banchetto*, cit. Sottolinea in proposito questo autore che

l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore", recita il Salmo 103. Per i discepoli di Gesù non esistono tabù o interdetti alimentari perché ogni cibo concorre alla purezza dell'uomo: "Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna? – ricorda l'evangelista Marco – Così rendeva puri tutti gli alimenti"¹⁵.

Il *Mangiare con tutti* assegna un ruolo centrale all'aspetto comunitario, alla condivisione¹⁶, al rispetto dell'altro. Mangiare insieme è un nutrirsi non solo di cibo materiale¹⁷, diventa rito¹⁸, momento che crea legami profondi tra i partecipanti, esperienza di comunione di identità e di appartenenza¹⁹. "Quando fu a tavola con loro prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero"²⁰; è il famoso episodio dei discepoli di Emmaus raccontato qui dall'evangelista Luca. Lo spezzare il pane, la consumazione del cibo consente di riconoscere, di riconoscersi in una storia, di sentirsi parte di una vicenda più grande. Nei van-

"Gesù ha insegnato una sola e semplice preghiera: il Padre nostro. Matteo e Luca riportano due testi diversi (Mt 6, 9-13 e Lc 11, 2-4) dove le numerose petizioni presenti nei brani, pur organizzate con finalità proprie (...), rivelano una medesima centralità (...): Dacci oggi il nostro pane quotidiano (Mt 6, 11; Lc 11, 3)". Sull'importanza del pane e del vino si vedano anche i nn. 48-50 (Capitolo III La retta celebrazione della santa Messa, Paragrafo I La materia della Santissima Eucaristia) dell'Istruzione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti *Redemptionis sacramentum* su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25 marzo 2004, AAS 2004, pp. 549-601.

¹⁵ MC 7, 18-19. Si veda G.C. PAGAZZI, *La cucina del Risorto. Gesù cuoco per l'umanità affamata*, EMI, Bologna, 2014.

¹⁶ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.; ID., *Il paradigma della libertà alimentare*, cit. Sul punto rileva giustamente l'autore che "il pane e il vino non sono gli unici elementi che Gesù ha voluto nell'Ultima Cena. Ne manca ancora uno che, come i due alimenti, ci è utile per capire il rapporto che il Cristianesimo crea con il cibo: il pane e il vino necessitano di uno spazio dove offrirsi all'uomo. È la tavola, la mensa, che in un contesto liturgico diventa l'altare, nuovo luogo di incontro con Dio e un'occasione di incontro con gli uomini. La presenza e l'uso della tavola richiamano soprattutto la prassi di mangiare insieme e non semplicemente la necessità di consumare cibo. La tavola è lo strumento dove il cibo viene condiviso" (p. 25). Sul significato della condivisione del pasto e del cibo si veda anche M. JONES, *Il pranzo della festa*, cit.

¹⁷ Cfr. S. NATOLI, *Il cibo dell'anima*, Edizioni Albo Versorio, Milano, 2013. "Nel mangiare da soli si nasce, nel mangiare insieme si conversa e il cibo materiale diventa l'occasione per nutrirsi delle parole degli altri", scrive l'autore. E ancora: "Ci si nutre di parole, la conversazione è un nutrirsi di parole poiché ci si alimenta di parole in sé, delle parole trasmesse, delle parole lette: questo è il nutrimento dello spirito, il cibo spirituale" (pp. 18 e 21). Si veda anche A. MASARO (a cura di), *L'anima del cibo. Percorsi fra emozioni e coscienza*, Aracne, Roma, 2014.

¹⁸ Cfr. G. RAVASI, *Stamo quel che mangiamo?*, cit., pp. 8 e 46.

¹⁹ Cfr. L. BRESSAN, *Dio ci invita alla sua tavola*, cit., pp. 43-46.

²⁰ Lc 24, 30-31.

geli non a caso frequenti sono le immagini di banchetti, di pasti, di mense²¹. Gesù, del resto, nel suo ministero accoglie sempre l'offerta di sedere a mensa con gli altri, i "buoni" (gli sposi di Cana, le sorelle di Betania) e i "cattivi" (pubblicani, peccatori). Il condividere, il mangiare con tutti è un tratto caratteristico del suo stile che trasmette ai discepoli invitando a fare lo stesso e insegnando così il rispetto dell'altro, sia nel senso che "è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi"²², sia nel senso di mangiare e bere in qualunque casa di quello che hanno²³.

La *Preghiera di ringraziamento*, infine, esprime lode, benedizione, riconoscenza per l'opera di Dio, cui tutto appartiene, che si prende cura della vita dei suoi figli assicurando il nutrimento non solo spirituale, ma anche materiale²⁴: "Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati"²⁵. Il "grazie" nasce, dunque, innanzitutto, dal riconoscersi creature dentro un disegno che non è dell'uomo ma di Dio²⁶: "Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie", è scritto nel Salmo 35. Ma il "grazie" è anche e soprattutto per ricordare il legame che Dio ha scelto di avere con l'uomo²⁷, l'alleanza, sempre attuale, gratuitamente offerta a quest'ultimo: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo"²⁸.

Ora, all'origine dello specifico approccio alimentare cristiano è certamente il più ampio rifiuto dell'esteriorità, dell'ipocrisia, del rispetto puramente formale della norma senza un contestuale rinnovamento interiore, senza una indispensabile conversione del cuore; è l'esigenza, dunque, di un

²¹ Cfr. G.C. PAGAZZI, *La cucina del Risorto*, cit.

²² RM 14, 21.

²³ Cfr. LC 10, 5-7.

²⁴ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit. Si veda inoltre l'ampia bibliografia ivi richiamata. Dello stesso autore anche *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; ID., *Invitati al banchetto*, cit.

²⁵ Is 25, 6.

²⁶ Papa Francesco ricorda nella sua recente enciclica *Laudato si* al paragrafo 227: "Un'espressione di questo atteggiamento è fermarsi a ringraziare Dio prima e dopo i pasti. Propongo ai credenti che riprendano questa preziosa abitudine e la vivano con profondità. Tale momento della benedizione, anche se molto breve, ci ricorda il nostro dipendere da Dio per la vita, fortifica il nostro senso di gratitudine per i doni della creazione, è riconoscente verso quelli che con il loro lavoro forniscono questi beni, e rafforza la solidarietà con i più bisognosi".

²⁷ Cfr. L. BRESSAN, *Dio ci invita alla sua tavola*, cit., pp. 47-49.

²⁸ GENESI 1, 29.

recupero della fede autentica, essendo questa l'unica che davvero misura l'appartenenza alla sequela di Cristo²⁹.

In questa prospettiva si spiega da un lato (a differenza delle altre religioni) l'assenza di una normativa alimentare in quanto tale, dotata di un proprio valore intrinseco, si potrebbe dire di una propria autonomia nell'ambito dei precetti e delle prescrizioni neotestamentarie. Dall'altro si comprende perché le uniche disposizioni in materia, riguardanti l'astinenza e il digiuno, concepiscono tali strumenti (come accade nelle altre religioni, ciascuna peraltro con specificità sue proprie) quali modalità per favorire il cammino di comunione dell'uomo verso Dio, la conversione del suo cuore che prelude a una esistenza rinnovata, ma (a differenza di altre religioni) non declinano necessariamente quegli stessi strumenti in una dimensione puramente alimentare³⁰. Emblematiche al riguardo le parole di Isaia: "Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti?"³¹.

2.2 Digiuno e astinenza: la normativa "conciliare"

Nell'ottica indicata nel paragrafo precedente, sono in primo luogo significative le costituzioni *Sacrosanctum Concilium*³² (in particolare il § 110) e *Paenitemini*³³. Eloquentemente è innanzitutto la terminologia adottata: il § 110 è rubricato "La penitenza quaresimale"; la costituzione promulgata da Paolo VI il 17 febbraio 1966 si intitola "*Paenitemini*". L'accento non è posto dunque sul digiuno o sull'astinenza in sé, ma sul senso e "l'importanza del pre-

²⁹ Cfr. MT 23, 25-26. Si rinvia a M. SALANI, *A tavola*, cit. per ulteriori e dettagliati riferimenti biblici. Dello stesso autore anche *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; ID., *Invitati al banchetto*, cit. Si veda inoltre D. TESSORE, *Il digiuno*, Città Nuova, Roma, 2006 e BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima – "Gesù, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame"*, Roma, 11 dicembre 2008, in <http://www.vatican.va>.

³⁰ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.; D. TESSORE, cit. Si veda anche BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima*, cit.

³¹ Is 58, 6-7.

³² CONCILIO VATICANO II, *Costituzione Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, AAS 1964, pp. 97-138.

³³ PAOLO VI, *Costituzione apostolica Paenitemini*, 17 febbraio 1966, EV II, pp. 606-629.

cetto divino della penitenza”³⁴ nel cui ambito astinenza e digiuno devono essere intesi³⁵.

Più specificamente il paragrafo citato, prima di indicare la necessità che “sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della passione e morte del Signore e da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo”, ricorda che “la penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale” e che la pratica penitenziale “secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni dei fedeli” sia incoraggiata e raccomandata. Nel riprendere queste indicazioni la costituzione *Paenitemini* stabilisce precise disposizioni.

In primo luogo chiarisce che “i giorni di penitenza da osservarsi obbligatoriamente in tutta la Chiesa sono tutti i venerdì dell’anno e il mercoledì delle Ceneri o il primo giorno della Grande Quaresima, secondo i riti”. In particolare, “l’astinenza si osserverà in tutti i venerdì che non cadano in feste di precetto, mentre l’astinenza e il digiuno si osserveranno nel mercoledì delle Ceneri o, secondo la diversità dei riti, nel primo giorno della Grande Quaresima, e nel venerdì della Passione e Morte di Gesù Cristo”. In secondo luogo e dopo aver precisato che “la sostanziale osservanza” delle norme citate “obbliga gravemente”, dispone che “la legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, non però l’uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento anche di grasso di animale”³⁶ e che “la legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi per la quantità e la qualità alle consuetudini locali approvate”. Ancora, precisa che “alla legge dell’astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto i quattordici anni; alla

³⁴ PAOLO VI, *Costituzione apostolica Paenitemini*, cit., p. 607.

³⁵ Si veda sul punto il *Catechismo della Chiesa cattolica* e in particolare i paragrafi seguenti: Parte seconda La celebrazione del mistero cristiano, Sezione seconda I sette sacramenti della Chiesa, Capitolo secondo I sacramenti di guarigione, Articolo 4 Il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione: IV La penitenza interiore §§ 1430-1433, V Le molteplici forme della penitenza nella vita cristiana §§ 1434-1439; Parte terza La vita in Cristo, Sezione prima La vocazione dell’uomo: la vita nello spirito, Capitolo terzo La salvezza di Dio: la Legge e la grazia, Articolo 1 La legge morale: III La nuova Legge o Legge evangelica §§ 1965-1969; Articolo 3 La Chiesa Madre e Maestra: II I precetti della Chiesa §§ 2041-2043.

³⁶ Cfr. C. BENDALY, *Il digiuno cristiano. Aspetti psicologici e spirituali*, Qiqajon, Biella, 2009; D. TESSORE, *Il digiuno*, cit. Sulle motivazioni storiche e sociologiche circa lo specifico “tabù” della carne si veda M. HARRIS, *Buono da mangiare*, cit.; M. MONTANARI, *La fame e l’abbondanza*, cit.; M. SALANI, *A tavola*, cit.; F. J. SIMOONS, *Non mangerei*, cit.

legge del digiuno invece sono obbligati tutti i fedeli dai ventun anni compiuti ai sessanta incominciati”³⁷.

Confermando l’astinenza dalle carni e il digiuno quali “modi principali”³⁸ per ottemperare al precetto divino della penitenza, poiché quest’ultima “non può prescindere in nessun tempo da una ascesi anche fisica”³⁹, la costituzione *Paenitemini* approfondisce alcuni importanti passaggi del testo conciliare. Innanzitutto l’aspetto sociale della penitenza: essendo, infatti, “la Chiesa intimamente legata a Cristo, la penitenza del singolo cristiano ha pure un suo proprio e intimo rapporto con tutta la comunità umana”. Ancora la necessità di cercare, “oltre l’astinenza e il digiuno, espressioni nuove”, più atte a realizzare, secondo l’indole delle diverse epoche e secondo le esigenze dei diversi luoghi, il fine stesso della penitenza. In questa prospettiva si comprende l’invito rivolto ai vescovi, riuniti nelle conferenze episcopali, a stabilire “le norme che nella loro sollecitudine pastorale e nella loro prudenza per la conoscenza diretta che hanno delle condizioni locali stimeranno più opportune e più efficaci”.

2.3 Diritto universale e diritto particolare

Le scelte compiute con le costituzioni *Sacrosanctum Concilium* e *Paenitemini*, durante il Concilio e all’indomani di esso, e lo spirito che quelle scelte aveva accompagnato sono riproposti, nei decenni successivi, sia a livello universale che a livello particolare⁴⁰, rispettivamente nei codici

³⁷ Cfr. D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

³⁸ Si consideri il seguente passaggio della costituzione *Paenitemini*: “La Chiesa, nonostante abbia sempre tutelato in modo particolare l’astinenza dalle carni e il digiuno, vuole tuttavia indicare nella triade tradizionale *preghiera, digiuno, opere di carità*, i modi principali per ottemperare al precetto divino della penitenza”.

³⁹ “La necessità poi della mortificazione del corpo – così la costituzione *Paenitemini* – appare chiaramente se si considera la fragilità della nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra loro. Tale esercizio di mortificazione del corpo, ben lontano da ogni forma di stoicismo, non implica una condanna della carne, che il Figlio di Dio si è degnato di assumere; anzi, la mortificazione mira alla “liberazione” dell’uomo, che spesso si trova, a motivo della concupiscenza, quasi incatenato dalla parte sensitiva del proprio essere; attraverso il “digiuno corporale” l’uomo riacquista vigore e la ferita inferta alla dignità della nostra natura dall’intemperanza viene curata dalla medicina di una salutare astinenza”. Cfr. D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

⁴⁰ È interessante in proposito un confronto tra le norme che si esamineranno nel paragrafo, sia di diritto universale che di diritto particolare, e quelle contenute nei Libri penitenziali, espressioni, questi ultimi, di quella Chiesa dell’alto medioevo che nella penitenza “a pane e acqua” individuava una “tariffa” tra le più frequenti per i peccati inseriti nei cataloghi ad uso dei confessori nell’esercizio del loro ministero. Si consideri, ad esempio, il penitenziale di Bur-

promulgati da Giovanni Paolo II (nel 1983 e nel 1990) e nella nota pastorale “Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza”⁴¹ della Conferenza Episcopale Italiana.

Con riferimento al diritto universale, se il Codice dei canoni delle chiese orientali si limita a stabilire, al can. 882, che “Nei giorni di penitenza i fedeli cristiani hanno l’obbligo di osservare il digiuno o l’astinenza nel modo stabilito dal diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*”, il Codice per la chiesa latina, nei cann. 1249-1253, in primo luogo ricorda che “per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza” ciascuno a proprio modo⁴². Quindi, “perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza” stessa⁴³, da un lato ripropone nei cann. 1250-1252 le norme già delle costituzioni conciliari⁴⁴, dall’altro rinvia alle disposizioni delle conferenze episcopali che possono “determinare ulteriormente l’osservanza del digiuno e dell’astinenza come pure sostituirvi in tutto o in parte altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà”⁴⁵. Da sottolineare, al can. 1252, l’inciso secondo cui “i pastori d’anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla legge del digiuno e dell’astinenza a motivo della minore età siano formati al genuino senso della penitenza”.

Queste disposizioni si completano con le previsioni di cui ai cann. 1244 § 2 e 1245 (su alcuni poteri del vescovo diocesano e del parroco in merito ai

cardo di Worms che precisava nei seguenti termini le modalità con cui compiere un anno di penitenza a pane e acqua: “ogni settimana si digiuni a pane ed acqua per tre giorni: lunedì, mercoledì, venerdì; in altri tre giorni, ossia martedì, giovedì e sabato, ci si astenga da vino, birra, carne, lardo, formaggio e uova come pure da ogni pesce grasso: ci si ciberà di minuscoli pesci se possibile; diversamente, e se si vuole, ci si ciberà di un solo tipo di pesce con legumi, verdura e frutta: sarà consentito bere un po’ di birra. Ma le domeniche, quattro giorni dopo Natale e un giorno dopo l’Epifania, come pure otto giorni dopo Pasqua, all’Ascensione, quattro giorni dopo Pentecoste, come pure nei giorni di San Giovanni Battista e della Madonna, nelle festività dei dodici Apostoli, di san Michele, di san Remigio, di tutti i Santi, di san Martino e nella festività patronale della diocesi, i penitenti parteciperanno insieme agli altri cristiani ai conviti che si preparano per i poveri e mangeranno e berranno come loro anche se in ogni momento eviteranno di ubriacarsi o rimpinzarsi a più non posso”. Cfr. G. PICASSO, G. PIANA, G. MOTTA (a cura di), *A pane e acqua. Peccati e penitenze nel Medioevo: il Penitenziale di Burcardo di Worms*, Europa, Novara, 1986.

⁴¹ CEI, *Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza. Nota pastorale dell’Episcopato italiano*, Roma, 4 ottobre 1994, ECEI V, pp. 1161-1182.

⁴² Can. 1249.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ È necessario al riguardo precisare che, ex cann. 1252 e 97 § 1, per maggiorenni devono intendersi i diciottenni e non più coloro che hanno raggiunto i 21 anni di età.

⁴⁵ Can. 1253.

giorni di penitenza⁴⁶), nonché con quelle contenute nella lettera apostolica *Stella Maris sull'apostolato marittimo*⁴⁷ che, nell'esentare i naviganti dalla legge dell'astinenza e del digiuno, "consiglia ad essi, tuttavia, quando si avvalgono di tale esenzione, di voler compiere al posto della legge dell'astinenza una proporzionata opera di pietà e di osservare, per quanto è possibile, l'una e l'altra legge almeno il giorno del venerdì santo in memoria della passione e morte di Gesù Cristo".

Venendo al diritto particolare, è sulla nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana del 4 ottobre 1994 che occorre soffermare l'attenzione. Al riguardo è innanzitutto necessario chiarire che, sebbene si tratti appunto di una "nota pastorale", il documento comprende anche disposizioni di carattere normativo sul digiuno e l'astinenza "in applicazione dei cann. 1251 e 1253" del Codice di diritto canonico. Tali disposizioni, che, precisa il decreto di promulgazione, "contenute nel n. 13 del presente documento saranno da intendere come Delibera CEI n. 59", sono da interpretarsi nell'ambito di una dimensione pastorale, "autenticamente religiosa, anzi cristiana".

Rivolta a "tutti i membri della comunità ecclesiale, presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli laici", la nota, in particolare, vuole "sollecitare una convinta e vigorosa ripresa della prassi penitenziale all'interno del popolo cristiano". Da un lato intende "riproporre il significato del digiuno e dell'astinenza secondo l'esempio e l'insegnamento di Gesù⁴⁸ e secondo l'esperienza spirituale della comunità cristiana"⁴⁹ e "riscoprire e riaffermare con chiarezza l'originalità del digiuno e dell'astinenza cristia-

⁴⁶ In particolare: can. 1244 § 2: "I vescovi diocesani possono indire peculiari giorni di festa o di penitenza per la diocesi o i luoghi propri, ma solo per modo di atto"; can 1245: "Fermo restando il diritto dei vescovi diocesani di cui al can. 87, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, può nei singoli casi concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno di penitenza oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa".

⁴⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera apostolica in forma di motu proprio Stella Maris sull'apostolato marittimo*, Roma, 31 gennaio 1997, in <http://www.vatican.va>.

⁴⁸ Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., § I *Il digiuno e l'astinenza nell'esperienza storica della Chiesa*, nn. 2-4. Si veda anche D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

⁴⁹ Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., § I *Il digiuno e l'astinenza nell'esperienza storica della Chiesa*, nn. 5-6.

ni”⁵⁰; dall’altro “precisarne le modalità espressive in riferimento alle condizioni di vita del nostro tempo”, essendo il digiuno e l’astinenza “forme di comportamento religioso (...) costantemente soggette alla mutazione degli usi e dei costumi”. Da questo punto di vista significativi appaiono i seguenti passaggi. “Qualsiasi pratica di rinuncia – si legge al paragrafo 7 – trova il suo pieno valore secondo il pensiero e l’esperienza della Chiesa solo se compiuta in comunione viva con Cristo”. Solo “nell’inserimento nel mistero di Cristo morto e risorto – continua il paragrafo 8 – tutti i gesti grandi e piccoli di penitenza e di digiuno e tutte le opere note e nascoste di carità e di misericordia acquistano significato e valore di salvezza”. Ancora, e a esplicazione di quanto indicato, il paragrafo 10 afferma che i modi più adatti per praticare il digiuno e l’astinenza consistono “nella privazione e comunque in una più radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo”⁵¹.

Indicando a titolo di esempio “alcuni comportamenti che possono facilmente rendere tutti in qualche modo schiavi del superfluo e persino complici dell’ingiustizia”⁵² e dopo aver precisato che “il problema del digiuno e

⁵⁰ Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., § *Il Digiuno e astinenza nella vita attuale della Chiesa*, nn. 7-9. Si veda anche D. TESSORE, *Il digiuno*, cit. e BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima*, cit.

⁵¹ Si veda in proposito il messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima 2009, qui più volte citato, in particolare il passaggio seguente: “Opportunamente esorta un antico inno liturgico quaresimale: *‘Utamur ergo parcius, / verbis, cibi set poti bus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia* – Usiamo in modo più sobrio parole, cibi, bevande, sonno e giochi e rimaniamo con maggiore attenzione vigilianti”.

⁵² “Il consumo alimentare senza una giusta regola, accompagnato a volte da un intollerabile spreco di risorse; l’uso eccessivo di bevande alcoliche e di fumo; la ricerca incessante di cose superflue, accettando acriticamente ogni moda e ogni sollecitazione della pubblicità commerciale; le spese abnormi che talvolta accompagnano le feste popolari e persino alcune ricorrenze religiose; la ricerca smodata di forme di divertimento che non servono al necessario recupero psicologico e fisico, ma sono fini a se stesse e conducono a evadere dalla realtà e dalle proprie responsabilità; l’occupazione frenetica, che non lascia spazio al silenzio, alla riflessione e alla preghiera; il ricorso esagerato alla televisione e agli altri mezzi di comunicazione, che può creare dipendenza, ostacolare la riflessione personale e il dialogo in famiglia”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1175. Nel contributo di cui alla precedente edizione di questo volume rilevavo come in occasione dell’inizio della Quaresima del 2009 alcune diocesi italiane proponevano ai propri fedeli insolite iniziative. Nuovi tipi, per così dire, di astinenze e di digiuni: non dalla carne o da altro cibo o bevanda, ma dagli “sms” dei telefonini, dall’acqua minerale imbottigliata, dall’auto, dal virtuale (niente *facebook*, niente *mp3*), dallo spreco,

dell'astinenza si collega a suo modo con il problema della giustizia sociale e della solidale condivisione dei beni su scala nazionale e mondiale”, la nota pastorale si conclude rispettivamente con le “Disposizioni normative” e con alcuni “Orientamenti pastorali”.

Quanto alle prime, nel riprendere quanto già indicato dal Codice del 1983 e dalle precedenti costituzioni, il paragrafo n. 13 aggiunge alcune precisazioni in tema di astinenza, ai punti n. 2⁵³ e n. 4⁵⁴, e con riferimento all'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza medesima⁵⁵. Quanto alle seconde, sembra utile sottolineare le indicazioni del punto n. 16 laddove si sollecitano i genitori e gli educatori a “formare” e istruire i fanciulli, i ragazzi e i giovani “circa l'obbligo morale e canonico del digiuno”⁵⁶ e si sottolinea l'importanza che “nella scuola, in particolare attraverso l'insegnamento della religione cattolica, si espongano i motivi e le forme del digiuno cristiano e si illustrino i si-

dall'alcool, dalla televisione. Per una critica verso queste iniziative si veda G. BONI, *Il digiuno e l'astinenza nel diritto canonico*, in *Daimon – Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Numero speciale, 2014, pp. 217-238.

⁵³ “La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni come pure – si aggiunge – dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1178.

⁵⁴ “L'astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure – si precisa – si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1178.

⁵⁵ Da un lato si chiarisce che “dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute”. Dall'altro si ripropone il testo del can. 1245. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1178.

⁵⁶ “I genitori e gli educatori – si precisa – avvertono l'importanza e la bellezza di formare i fanciulli, i ragazzi e i giovani al senso dell'adorazione di Dio e all'atteggiamento della gratitudine per i suoi doni: da questa radice religiosa scaturirà la forza per l'autocontrollo, la sobrietà, la libertà critica di fronte ai bisogni superflui indotti dalla cultura consumista, il dono sincero di sé attraverso il volontariato, l'impegno a costruire rapporti solidali e fraterni. I genitori, per primi, sentano la responsabilità di essere testimoni con la loro stessa vita, segnata da sobrietà, apertura e attenzione operosa agli altri. Non indulgano alla diffusa tendenza di assecondare in tutto i figli, ma propongano loro coraggiosamente forti ideali e valori di vita, e li accompagnino a conseguirli con convinzione e generosità e senza temere l'inevitabile fatica connessa. Spingano verso uno stile di vita contrassegnato dalla gratuità e da uno spirito di servizio che sa vincere l'egoismo e l'indolenza”. E ancora: “Ai fanciulli e ai ragazzi si propongano forme semplici e concrete di astinenza e di carità, aiutandoli a vincere la mentalità non poco diffusa per la quale il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di felicità e a sperimentare la gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a colmare la necessità del fratello”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., pp. 1180-1181.

gnificati personali e sociali dell'impegno penitenziale e in generale di ogni sforzo ascetico equilibrato".

3. Non di solo pane vive l'uomo

3.1 Il digiuno eucaristico

Il can. 919 del Codice di diritto canonico dispone, rispettivamente al § 1, che "Chi sta per ricevere la santissima Eucaristia si astenga per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine"; al § 2 che "Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la santissima Eucaristia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora"; infine, al § 3, che "Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure possono ricevere la santissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente"⁵⁷.

Ultima in ordine di tempo la norma citata esprime la disciplina attualmente vigente in tema di "digiuno eucaristico", ossia il digiuno da osservarsi dai fedeli che si accostano alla Sacra comunione e dai sacerdoti che celebrano la Santa messa⁵⁸.

Come ricorda la costituzione apostolica *Christus Dominus* promulgata da Pio XII il 6 gennaio 1953⁵⁹, "fin dall'antichissima età (...) invalse la consuetudine di distribuire l'Eucarestia ai fedeli digiuni". All'inizio del se-

⁵⁷ Manca nel Codice dei canoni delle Chiese orientali una norma simile. Il can. 707, infatti, si limita a disporre, nel § 1 che, "Riguardo alla confezione del pane eucaristico, alle preghiere da recitare dai sacerdoti prima della celebrazione della Divina Liturgia, all'osservanza del digiuno eucaristico, alle vesti liturgiche, al tempo e al luogo di celebrazione e ad altre cose simili devono essere stabilite accuratamente delle norme dal diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*".

⁵⁸ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.; D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

⁵⁹ PIO XII, *Costituzione apostolica Christus Dominus*, 6 gennaio 1953, AAS 1953, pp. 15-24. La costituzione venne promulgata contestualmente all'Istruzione della Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio circa la nuova disciplina del digiuno eucaristico (AAS 1953, pp. 47-56) ed insieme a quest'ultima entrò immediatamente in vigore. Per alcuni commenti ai documenti citati si veda A. p. BOSCHI, *Digiuno Eucaristico e Messe Vespertine. La Costituzione apostolica "Christus Dominus" con l'annessa Istruzione del S. Offizio*, Torino, L.I.C.E. R. Berruti & c., 1953; M. o.p. CASTELLANO, *La nuova disciplina del digiuno eucaristico e delle Messe vespertine*, Bollettino del clero romano, Roma, 1954; T.A. IORIO, *Il digiuno Eucaristico nella Costituzione di Pio XII "Christus Dominus" 6 gennaio 1953*, Pontificia Facoltà Teologica S. Luigi, Posillipo Napoli, 1953.

colo V questa consuetudine – il digiuno dalla mezzanotte del giorno prima di accostarsi alla Sacra comunione o di celebrare l'eucarestia – era “abbastanza comune e *ab immemorabili*” tanto che sant’Agostino poteva affermare che “la Santissima Eucaristia è ricevuta sempre da persone digiune e tale uso è universale”. A giustificare tale “prassi” sarebbero “gravissime ragioni”: l’astinenza, infatti, dai cibi e dalle bevande “si addice alla somma riverenza che dobbiamo avere verso la suprema maestà di Gesù Cristo quando ci accostiamo a riceverlo nascosto sotto i veli eucaristici. Inoltre, ricevendo il suo corpo e il suo sangue preziosissimo prima di qualsiasi alimento, dimostriamo chiaramente che esso è il primo e sommo nutrimento che sostiene la nostra anima e ne accresce la santità”.

Queste affermazioni sollecitano alcune riflessioni.

Da un lato sul senso e sul significato del digiuno eucaristico: non la penitenza, la necessità della conversione del cuore ne sono alla base, ma il “doveroso tributo di onore al divin Redentore”⁶⁰. D’altro canto, sulla grande novità che, anche da questo punto di vista, la prospettiva cristiana propone pur nell’assenza di una normativa alimentare. È Dio stesso che si fa alimento per l’uomo: “Prendete, mangiate: questo è il mio corpo”⁶¹; “Bevetene tutti, questo è il mio sangue dell’Alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati”⁶². Dall’uomo desideroso di nutrire le sue divinità, con il cristianesimo è Dio che si fa cibo per l’uomo, è lui che si offre come nutrimento al genere umano⁶³. Il “*convivium*” diventa così “*sacro convivium*”, momento di comunione, luogo in cui Dio rivela la sua volontà di relazione con l’umanità⁶⁴.

Ora, come indicato è il can. 919 a costituire la disciplina attualmente vigente. Il testo rappresenta una sintesi delle modifiche apportate nel tempo dalla Sede Apostolica nella consapevolezza che “le particolari condizioni dei tempi in cui viviamo – così già si esprimeva la costituzione *Christus Dominus* nel 1953 – hanno introdotto molte modificazioni negli usi della società e nella vita comune, per cui sorgerebbero gravi difficoltà che potrebbero allontanare gli uomini dalla partecipazione ai divini misteri, se la

⁶⁰ PIO XII, *Costituzione apostolica Christus Dominus*, cit., p. 15.

⁶¹ MT 26, 26; MC 14, 22; LC 22, 19.

⁶² MT 26, 27-28; MC 14, 23-24; LC 22, 20.

⁶³ È interessante a questo proposito l’analisi psicologica e psicosociologica condotta in margine agli studi di antropologia generale e di antroposociologia dell’alimentazione sul principio c.d. di incorporazione. Si veda al riguardo J-P. POULAIN, *Alimentazione, cultura*, cit.

⁶⁴ L. BRESSAN, *Dio ci invita alla sua tavola*, cit.

legge del digiuno eucaristico dovesse osservarsi pienamente come si è fatto finora”.

In effetti, fino alla promulgazione della costituzione di Pio XII, già più volte richiamata, le uniche disposizioni che regolavano il digiuno eucaristico, contenute nel Codice del 1917 (cann. 808 e 858 § 1), non ammettevano a ricevere la Sacra comunione chi non fosse digiuno dalla mezzanotte, salvo il pericolo di morte e la necessità di impedire “*irreverentiam in sacramentum*”. Le dispense da questa legge venivano concesse dalla Santa Sede tramite gli ordinari dei luoghi ai singoli fedeli in casi particolari riconosciuti dagli stessi ordinari. Sennonché, divenendo le richieste di dispensa dal digiuno eucaristico sempre più frequenti ed evidenziandosi notevoli diversità nella pratica, constatando, d’altro canto, la “risvegliata pietà eucaristica”, Pio XII procedette a promulgare dapprima, il 6 gennaio 1953, la costituzione apostolica *Christus Dominus* e, quindi, il 19 marzo 1957, il *motu proprio Sacram Communionem*⁶⁵. La prima mitigava il digiuno eucaristico al ricorrere di specifiche circostanze soggettive⁶⁶, tuttavia, da un lato “come norma generale valevole d’ora innanzi per i sacerdoti e per i fedeli” stabiliva “che l’acqua naturale non rompe il digiuno”, dall’altro concedeva la celebrazione della santa messa nelle ore vespertine prevedendo per il sacerdote e per i fedeli “il digiuno di tre ore relativamente al cibo solido e alle bevande alcoliche e di un’ora quanto alle altre bevande non alcoliche”. Il *motu proprio* del 1957, pur esortando “vivamente i sacerdoti e i fedeli che sono in grado di farlo di osservare avanti la Messa o la S. Comunione la vetusta e veneranda forma del digiuno eucaristico”, consentiva “ogni giorno la celebrazione della S. Messa nelle ore pomeridiane, purché ciò sia richiesto dal bene spirituale di un considerevole numero di fedeli”, inoltre, come nuova regola generale, permetteva ai sacerdoti e ai fedeli di “astenersi per tre ore dai cibi solidi e dalle bevande alcoliche, per un’ora dalle bevande non alcoliche”⁶⁷.

L’intento apostolico di Pio XII e la preoccupazione del legislatore, che dapprima rende uniforme la norma e poi opportunamente la modifica essendo divenuta di difficile osservanza o almeno impeditiva del bene comune,

⁶⁵ Pio XII, *Motu proprio Sacram Communionem*, 19 marzo 1957, AAS 1957, pp. 177-178. Per un commento si veda A. p. BOSCHI, *Il Motu proprio “Sacram Communionem” 19 marzo 1957. Digiuno Eucaristico e Messe Pomeridiane*, L.I.C.E. R. Berruti & c., Torino, 1957.

⁶⁶ Si vedano in particolare i numeri II-V del paragrafo n. 25 della costituzione di Pio XII *Christus Dominus*.

⁶⁷ Il *motu proprio* precisa tra l’altro che l’acqua e non più semplicemente l’acqua naturale non rompe il digiuno. Inoltre specifica che “viene abrogata qualsiasi contraria disposizione anche se degna di speciale menzione”.

sono evidenti. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca del resto anche la decisione di Paolo VI che qualche anno più tardi, il 21 novembre 1964, nella sessione pubblica del Concilio ecumenico da lui stesso presieduta, annuncia ai padri e agli altri presenti una nuova concessione circa il digiuno eucaristico “in considerazione delle difficoltà di molte regioni” e “accogliendo paternamente le domande dei vescovi”. In particolare, viene stabilito che il digiuno dai cibi solidi sia ridotto a un'ora prima della santa comunione sia per i sacerdoti che per i fedeli, includendo in tale concessione anche l'uso di bevande alcoliche nel rispetto della dovuta moderazione⁶⁸.

Il codificatore del 1983 non apporta modifiche al riguardo, ma, come già indicato, conferma la scelta conciliare di limitare l'assunzione di “qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine” allo spazio “di almeno un'ora prima della sacra comunione”.

3.2 La validità della materia eucaristica e l'uso delle ostie non “gluten free”

Nel 1982 la Congregazione per la Dottrina della fede, in un *Responsa ad proposita dubia*⁶⁹, stabiliva il tassativo divieto di consacrazione di ostie prive di glutine con conseguente unica possibilità, per i fedeli celiaci, di essere ammessi al convivio eucaristico sotto la sola specie del vino. Questo intervento della Congregazione intendeva contemperare da un lato le esigenze del fedele affetto da celiachia, dunque obbligato ad una severa dieta *gluten free*, dall'altro la necessità di non violare la validità della materia eucaristica sotto il profilo della composizione della specie del pane.

La scelta del 1982, certamente importante per l'attenzione per la prima volta riservata al tema, non poteva dirsi pienamente soddisfacente quanto all'adeguata tutela dei soggetti colpiti dalla malattia in questione. Di qui, non a caso, l'esigenza di intervenire nuovamente sull'argomento. Con due successive lettere, del 1995 e del 2003⁷⁰, la Congregazione per la Dottrina

⁶⁸ Cfr. PAOLO VI, *Rescripto Attentis multarum de tempore eucharistici ieiunii servandi*, 21 novembre 1964, EV S1, pp. 40-41.

⁶⁹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsa ad proposita dubia*, 29 ottobre 1982, AAS 1982, pp. 1298-1299. In particolare la Congregazione rispondeva negativamente al seguente quesito: “Utrum Ordinarius loci permittere possit, ut pro supradictis fidelibus sacerdos speciales hostias, quibus glutinum ablatum est, consecret”.

⁷⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze episcopali sull'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 19 giugno 1995; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali circa l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003. Entrambe sono disponibili in

della fede, infatti, rivolgendosi a “tutti i Presidenti delle Conferenze episcopali”, dettava una specifica normativa “*Sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*”.

Si tratta di disposizioni che nascono da un “approfondito studio”⁷¹ e che fanno tesoro dell’“esperienza degli ultimi anni” al fine di “offrire ai Pastori orientamenti comuni e sicuri” e, soprattutto, di “risolvere le difficoltà che alcuni soggetti incontrano nella comunione eucaristica”.

Due le novità principali della normativa.

La prima emerge dal titolo delle lettere che prendono in considerazione la validità della materia eucaristica sia quanto al “pane con poca quantità di glutine” che al “mosto”.

Con riferimento al primo, dopo aver ribadito che “Le ostie *completamente* prive di glutine sono materia invalida per l’eucaristia”, si precisa che “Sono materia valida le ostie *parzialmente* prive” di questo elemento, ma tali che sia in esse presente una quantità “sufficiente per ottenere la panificazione senza aggiunta di sostanze estranee e senza ricorrere a procedimenti tali da snaturare il pane”. Quanto al secondo, il mosto, “cioè il succo d’uva”, si richiede che esso “sia fresco” ovvero “conservato sospendendone la fermentazione tramite procedure che non ne alterino la natura”.

La seconda novità riguarda da un lato la trattazione congiunta del disturbo di celiachia con quello di alcolismo, dall’altro la distinzione della posizione del fedele rispetto a quella del sacerdote.

In particolare, quanto al fedele, posto che “gli Ordinari sono competenti a concedere la licenza di usare pane a basso tenore di glutine o mosto come materia dell’eucaristia a favore di un singolo fedele”⁷² e che tale licenza “può essere concessa abitualmente, finché duri la situazione che ne ha motivato la concessione”, si prevede che, se il fedele “sia impossibilitato a comunicarsi sotto la specie del pane, incluso il pane parzialmente privato di glutine”, possa comunicarsi “sotto la sola specie del vino”.

<http://www.vatican.va>. Per alcuni commenti si veda L. DE GREGORIO, *Food and religion: the Catholic rules*, in *Rivista di Studi sullo Stato*, 24 ottobre 2012, pp. 1-15; T. DI IORIO, *La salute del cristifideli celiaco tra dieta gluten free e invalidità delle ostie quibus glutinum ablatum est*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 13 aprile 2015, pp. 1-27.

⁷¹ Sia la lettera del 1995 che quella del 2003 sottolineano il contributo delle conferenze episcopali e la necessità, per quelle interessate, di riferire (così la lettera del 2003) “durante le loro visite *ad Limina* alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti circa l’applicazione delle norme contenute nella presente lettera ed eventuali fatti nuovi in questo campo” (Nella lettera del 1995 tale comunicazione era richiesta ogni due anni).

⁷² Le disposizioni del 1995 subordinavano la licenza da parte degli Ordinari di usare il pane con poca quantità di glutine alla “previa presentazione di certificato medico”.

Con riguardo invece al sacerdote, rimane ferma la competenza degli Ordinari a concedere la licenza per l'uso del pane a basso tenore di glutine o di mosto⁷³, ma, "data la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale", si indicano dettagliate statuizioni in relazione a differenti possibili circostanze concrete. Si stabilisce in primo luogo che il sacerdote non in grado di comunicarsi sotto la specie del pane, incluso il pane parzialmente privato di glutine, "non può celebrare l'Eucaristia individualmente né presiedere la concelebrazione"⁷⁴; con la licenza dell'Ordinario può, tuttavia, comunicarsi "sotto la sola specie del vino quando partecipa ad una concelebrazione". In secondo luogo, qualora il sacerdote possa assumere vino "ma solo in quantità molto piccole", si precisa che "nella celebrazione individuale la specie del vino eventualmente rimasta dovrà essere consumata da un fedele che partecipa a quella eucaristia". D'altro canto, "il sacerdote che non potesse assumere neppure minime quantità di vino", nel caso sia difficile procurarsi o conservare il mosto, "con la licenza dell'Ordinario" potrà comunicarsi sotto la sola specie del pane quando prenda parte ad una concelebrazione. Ancora, se "il presidente di una concelebrazione sia stato autorizzato a usare mosto"⁷⁵, per i concelebtranti si dovrà comunque predisporre "un calice di vino normale".

Le norme descritte testimoniano, come già indicato, l'importanza dell'eucarestia nella vita dei presbiteri. In quest'ottica si comprendono le disposizioni del 1995 che vietavano di ammettere agli ordini sacri "I candidati al Sacerdozio che sono affetti da celiachia o soffrono di alcoolismo o malattie analoghe". Una previsione, questa, attenuata dalla lettera del 2003 che, ribadendo "la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale", richiede di "essere molto cauti prima di ammettere al presbiterato

⁷³ Anche per il sacerdote da un lato le disposizioni del 1995 subordinavano la licenza da parte degli Ordinari di usare il pane con poca quantità di glutine ovvero il mosto alla "previa presentazione di certificato medico", dall'altro quelle del 2003 stabiliscono che "la licenza può essere concessa abitualmente, finché duri la situazione che ne ha motivato la concessione".

⁷⁴ Se invece il sacerdote sia stato autorizzato ad usare ostie a basso tenore di glutine e presieda la celebrazione, i concelebtranti potranno comunicarsi con ostie normali.

⁷⁵ Le norme del 1995 stabilivano, per "coloro che hanno il permesso di usare il mosto", che "rimane in generale il divieto di presiedere la S. Messa concelebtrata. Si possono tuttavia dare delle eccezioni: nel caso di un Vescovo o di un Superiore Generale, o anche nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale o in occasioni simili, previa approvazione da parte dell'Ordinario. In tali casi colui che presiede l'Eucaristia dovrà fare la comunione anche sotto la specie del mosto e per gli altri concelebtranti si predisporrà un calice con vino normale".

candidati che non possono assumere senza grave danno il glutine o l'alcool etilico".

Ora, come emerge da queste brevi note, la complessità della materia in esame, le sue possibili (ed auspiccate) evoluzioni, anche in relazione allo "sviluppo della medicina nel campo della celiachia e dell'alcolismo", conducono a ritenere che le disposizioni fino a qui dettate non debbano considerarsi definitive⁷⁶. A propendere in tal senso sono da un lato l'aumento del numero di fedeli affetti da celiachia (anche di giovane età) e l'assenza ad oggi di farmaci curativi, dall'altro, più in generale, la maggiore sensibilità e la presa di coscienza del fenomeno anche a livello ecclesiale.

In questa prospettiva, del resto, devono leggersi le indicazioni pubblicate già nel 2001 dall'Ufficio liturgico nazionale della Conferenza episcopale italiana⁷⁷ e volte non solo a "rendere noti gli aggiornamenti della disciplina"⁷⁸ nel frattempo intervenuti, ma anche a "sensibilizzare sacerdoti e fedeli al problema"⁷⁹.

⁷⁶ Per una critica sulla insufficienza delle disposizioni vigenti si veda T. DI IORIO, *La salute del christifidelis celiaco*, cit.

⁷⁷ Il testo è disponibile sul sito della Chiesa cattolica italiana al seguente indirizzo: <http://tinyurl.com/okpa48e>.

⁷⁸ In particolare paragrafi 1-3 e Nota informativa.

⁷⁹ In particolare paragrafo 4.

GLI AUTORI

Miriam Abu Salem	<i>Università della Calabria</i>
Lorenzo Ascanio	<i>Università Ca' Foscari Venezia</i>
Rossella Bottoni	<i>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</i>
Antonio G. Chizzoniti	<i>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</i>
Stella Cogliievina	<i>Università degli Studi dell'Insubria di Como</i>
Stefania Dazzetti	<i>Università degli studi di Napoli "L'Orientale"</i>
Laura De Gregorio	<i>Università degli Studi di Firenze</i>
Nicola Fiorita	<i>Università della Calabria</i>
Antonio Fuccillo	<i>Seconda Università degli Studi di Napoli</i>
Anna Gianfreda	<i>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</i>
Fernando Leonini	<i>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</i>
Mélanie Lopez	<i>Université d'Artois</i>
Luciano Manicardi	<i>Monastero di Bose</i>
Michele Madonna	<i>Università degli Studi di Roma Tor Vergata</i>
Daniela Milani	<i>Università degli Studi di Milano</i>
Alberto Pelissero	<i>Università degli Studi di Torino</i>
Maria Rosaria Piccinni	<i>Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"</i>
Tiziano Rimoldi	<i>Istituto avventista di cultura biblica "Villa Aurora"</i>
Massimo Salani	<i>Studio Teologico Interdiocesano "Mons. Enrico Bartoletti", Camaiore</i>

e-Reprint
NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

PERCORSI STORICI

1. LUIGI LUZZATTI, *Dio nella libertà. Scritti scelti su libertà religiosa e relazioni tra Stato e Chiese*, a cura di *Laura De Gregorio*